

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **901/1988** (ECLI:IT:COST:1988:901)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **22/06/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13910**

Atti decisi:

N. 901

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.122 c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dalla Corte Militare di Appello di Roma nel procedimento penale a carico di Basile Vincenzo ed altro, iscritta al n.778 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 15 luglio 1987 la Corte militare di Appello di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.122 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 3 e 27, secondo co. (rectius, terzo comma) Cost.;

che rilevava nell'ordinanza la Corte rimettente la sussistenza di manifesta disparità di trattamento fra il militare imputato di violazione generica di consegna ex art.li 118, 120 c.p.m.p., per fatti sostanzialmente analoghi ma talvolta anche più gravi, rispetto al militare chiamato a rispondere del delitto di cui all'art.122 c.p.m.p. che finirebbe così per essere assoggettato ad un trattamento sanzionatorio notevolmente deteriore;

che, peraltro, anche l'art.27 Cost. verrebbe coinvolto nella sfavorevole valutazione, in quanto quell'eccessiva severità non sarebbe conforme al principio che esclude trattamenti contrari al senso di umanità nel perseguimento del fine di emenda, dato che, quando la pena non è ispirata a criteri di proporzionalità al fatto di reato, deve ritenersi superato il senso di umanità;

che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che chiedeva dichiararsi non fondata la sollevata questione;

Considerato innanzitutto che, stando alla motivazione espressa così come più sopra riportata, è evidentemente al terzo comma dell'art.27 Cost. che la Corte militare intendeva riferirsi, e non al secondo, come è stato indicato per manifesto errore materiale che può essere, perciò, de plano corretto da questa Corte;

che, però, la questione, nei termini stessi in cui è stata oggi proposta, era già stata sollevata, e con gli stessi argomenti, fin dal 1982 (ord. 4 novembre, n. 221 reg. ord. 1983) dal Tribunale militare di Padova, e risolta, con la sentenza 2 aprile 1985, n. 102 di questa Corte, con declaratoria di non fondatezza;

che, non essendo stati adombrati nuovi profili, la Corte non trova ragioni per discostarsi dal precedente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.122 c.p.m.p., sollevata dalla Corte militare d'Appello di Roma con ordinanza 15 luglio 1987, con riferimento agli art.li 3 e 27 comma terzo Cost.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.